



COMUNE DI BERGAMO

Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile

Ordinanza

Bergamo, 17 giugno 2020

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 5 DEL D.LVO 267/2000 - DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE (ALCOLICHE E NON ALCOLICHE) E DIVIETO DI CONSUMO DI BEVANDE SU SUOLO PUBBLICO PER PREVENIRE ASSEMBRAMENTI ED EVITARE IL CONTAGIO DA COVID-19.- sostituisce e annulla precedente ordinanza n.32 del 10/06/2020

IL SINDACO

PREMESSO:

- che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 è stato dichiarato fino al 31 luglio 2020, su tutto il territorio nazionale, lo stato di emergenza sanitaria in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che l'art. 1 DL 33/2020, in tema di misure di contenimento della diffusione del COVID-19, al comma 8 vieta l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e al comma 9 prescrive il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- che l'ordinanza di Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020 ha ritenuto di confermare la necessità di assoluta prevalenza, per contenere il contagio da Covid-19, della misura del distanziamento sociale e dell'utilizzo di dispositivi di protezione personali

RILEVATO

- che con l'apertura delle attività commerciali e soprattutto degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si sono verificati assembramenti di persone in violazione alle norme di prevenzione da CoVid-19 sia in tema di rispetto della distanza interpersonale sia sul corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale;
- che detta criticità è stata riscontrata soprattutto all'esterno dei pubblici esercizi ove è consentita la vendita per asporto ed il conseguente consumo in loco soprattutto nelle serate di venerdì, sabato e domenica a partire dalle ore 18,00;

CONSIDERATO:

- che l'Amministrazione Comunale ha concesso gratuitamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande la possibilità di occupare suolo pubblico per ampliare gli spazi (dehor) e consentire di accogliere un maggior numero di clienti nei posti a sedere;

DATO ATTO

- che il Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, nella seduta del 21/05/2020, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di intervenire con misure atte a scoraggiare la formazione di assembramenti, in attuazione delle misure di tutela della salute

disposte a livello statale e regionale. Detta necessità è stata ribadita nella direttiva a firma del Capo della Polizia dott. Gabrielli;

VALUTATO

- che l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente, volto a regolamentare, sotto il profilo degli orari e delle modalità, la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande da parte di attività commerciali, di somministrazione e artigianali, appare lo strumento più idoneo e proporzionato allo scopo di prevenire incontrollabili fenomeni di assembramento, aggravato anche dall'abuso di assunzione di bevande alcoliche sulla pubblica via;

VISTI

- L'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- l'art. 3 comma 2 del D.L. 19/2020;
- l'art. 32 della Legge del 23 dicembre 1978 n. 833;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020 n.27;
- il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33;
- Legge 35 del 22/05/2020
- il DPCM del 17 maggio 2020;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 547 del 17 maggio 2020;
- il Regolamento di Polizia Urbana
- lo Statuto Comunale;

La presente ordinanza sostituisce e annulla la precedente ordinanza sindacale n.32 del 10/06/2020

ORDINA

Tutti i giorni dalle ore 19.00 fino alle ore 07.00 del giorno successivo dal 18 giugno 2020 e fino al 02 agosto 2020

fatti salvi eventuali successivi provvedimenti, in considerazione dell'evolversi della diffusione epidemiologica del virus Covid-19

1) è vietata la vendita per asporto di bevande, alcoliche e non alcoliche, da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ad esclusione dell'acqua. Sarà sempre consentita la somministrazione sia all'interno dell'attività (anche al bancone se è possibile il distanziamento tra i clienti) che all'esterno dell'esercizio stesso esclusivamente con servizio al tavolo;

2) è consentita la vendita per asporto di bevande alcoliche e non alcoliche da parte degli esercizi di vicinato, delle attività artigianali, dei distributori automatici e delle medie e grandi strutture di vendita purché in contenitori chiusi;

3) è vietata la consumazione di qualsiasi bevanda (alcolica e non alcolica) ad esclusione dell'acqua, su area pubblica o privata ad uso pubblico compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;

Resta consentita la vendita con consegna a domicilio da parte delle predette attività commerciali, di somministrazione e artigianali.

Resta fermo l'obbligo di cui all'art. 17 del Regolamento di Polizia Urbana per tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande di adottare idonee misure affinché all'uscita dei locali i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare rumore o disturbo alle persone.

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito in Legge 35 del 22/05/2020, con sanzione amministrativa da € 400,00 ad € 1.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni

DA' ATTO

- che la presente ordinanza è stata preventivamente comunicata al Prefetto della Provincia di Bergamo;
- è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

Il Corpo di Polizia Locale di Bergamo e tutte le forze di Polizia sono incaricati della sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Questura di Bergamo, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Bergamo, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, in alternativa, entro 30 giorni ricorso al Prefetto della Provincia di Bergamo, entro 60 giorni ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia, ai sensi del Decreto L.vo 2 luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Sindaco
Giorgio GORI

* Il presente documento informatico è stato firmato digitalmente ed è conservato nel sistema di gestione documentale, in conformità alle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di Bergamo

Struttura proponente:

Corpo di Polizia Locale e Protezione Civile

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comando di Polizia Locale, via Coggetti 10 – Bergamo – tel. 035.399284-117. Orario di ricevimento: da lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 **previo appuntamento telefonico**

Responsabile del procedimento:

Dirigente Dott.ssa Gabriella Messina

Il Comandante della Polizia Locale
Gabriella Messina